

*Short Paper*

## **Aggiornamenti normativi al D.Lgs 81/2008 in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro: i contenuti del D.L.146/2021 convertito in legge con L.215/2021**

**Impact of the measures introduced in Italy by the Decree-Law no. 146 of 21 October 2021 (approved in Law no. 215/2021) on the safety vigilance and inspection system at workplace**

**Angelo SACCO<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> *Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia. U.O.C.*

*Spresal, ASL Roma 4, Civitavecchia, Italia. ORCID: 0000-0002-8429-5314. E-mail: angelo.sacco@alice.it*

\* *Author for the correspondence*

### **Abstract**

In Italy, the Law Decree October 21,2021, no. 146 (so-called “tax decree”) sets forth, among other things, a series of provisions concerning health and safety in the workplace – therefore amending the Legislative Decree April 9, 2008, no. 81 –, aiming at simplifying and promoting the supervisory activities on such issues, as well as increasing the effectiveness of the measures adopted against the companies which do not comply with the mandatory prevention measures or which employ undeclared workers. In Italy, the Labour Inspectorate operates throughout the national territory and ensures the implementation of all labour laws and regulations on social security in industrial, commercial and agriculture as well as in all cases of wage earned situations, and in conjunction with local health agencies (ASL), is responsible for controlling on the correct application of health and safety regulations at the workplace by employers. In this short report, the author presents the implications of the regulations introduced by the Law Decree no. 146/2021 for the Italian inspection system. For instance, the Government reorganizes and expands the control and supervision systems, extending the competence of the Labour Inspectorate from only construction sites or individual production units to all sectors of activity (article 13 of Decree Law 146/2021) and the reforms the provision for the suspension of individual hazardous business activities (article 14 of Decree Law 146/2021).

### **Riassunto**

La recrudescenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro che si è osservata – com’era lecito attendersi - alla ripresa delle attività produttive dopo la fase iniziale del periodo pandemico da COVID-19 e il clamore mediatico che ha accompagnato alcuni gravi eventi infortunistici hanno convinto il Governo italiano ad apportare modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008. Nel lavoro vengono discusse le misure approvate nella Legge 17 dicembre 2021 che hanno affiancato, nella esecuzione dei controlli ispettivi, ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, inasprito le sanzioni (fino alla sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale) nel caso di gravi violazioni della normativa vigente e fornito inedite prerogative di controllo e di azione alla figura del preposto.

**Parole chiave:** sicurezza sul lavoro, normativa, controllo e vigilanza, infortuni sul lavoro. **Key words:** legislation; control and vigilance; health and safety; occupational injury.

**Cite this paper as:** Sacco A. Aggiornamenti normativi al D.Lgs 81/2008 in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro: i contenuti del D.L.146/2021 convertito in legge con L.215/2021 [Impact of the measures introduced in Italy by the Decree-Law no. 146 of 21 October 2021 (approved in Law no. 215/2021) on the safety vigilance and inspection system at workplace]. G Ital Psicol Med Lav. 2021;1(2):238-247.

Received: 12 November 2021; Accepted: 15 December 2021; Published: 15 December 2021

---

## INTRODUZIONE

La vigilanza sul rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tradizionalmente prevista nel nostro Paese dall'art. 13 del D.lgs. 81/2008, veniva attribuita agli organi di vigilanza costituiti in seno ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (i cosiddetti servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – Spresal); per le attività comportanti rischi particolarmente elevati (individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n° 412) la vigilanza poteva essere svolta anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (previo coordinamento con il dipartimento di prevenzione competente per territorio), la vigilanza antincendio dai Vigili del Fuoco e in casi del tutto particolari (vigilanza nelle miniere, nelle aree riservate delle forze armate, ecc.) da altri Enti (Forze armate, Regioni, ecc.). A mente della L. 833/78, il mandato istituzionale dello Spresal si fonda su due grandi funzioni: una funzione di *prevenzione* (consistente nella predisposizione della mappa dei rischi nel territorio, nella individuazione e realizzazione delle soluzioni per controllare i rischi attraverso una capillare opera di assistenza a imprese e lavoratori) e una funzione di *vigilanza* sul rispetto della normativa vigente, trasferita dagli ispettorati del lavoro. Siffatto ruolo, esercitato nel rispetto della normativa vigente e a dispetto della cronica deficienza di risorse ha di fatto contribuito, assieme all'impegno di tutti gli stakeholder, al miglioramento delle condizioni di lavoro negli opifici, al contenimento del fenomeno infortunistico e alla emersione di condizioni morbose lavoro-correlate individuate attraverso una attenta e costante attività di vigilanza sanitaria.

La recrudescenza del fenomeno infortunistico che si è osservata – com'era lecito attendersi - alla ripresa delle attività produttive dopo la fase iniziale del periodo pandemico da COVID-19 e il clamore mediatico che ha accompagnato alcuni gravi eventi infortunistici hanno convinto il Governo italiano ad apportare modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro quasi esclusivamente mirate a rafforzare il sistema di vigilanza negli ambienti di lavoro affiancando, nella esecuzione dei controlli ispettivi, ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, inasprendo le sanzioni (fino alla sospensione temporanea dell'attività imprenditoriale) nel caso di gravi violazioni della normativa vigente e fornendo inedite (quanto discutibili) prerogative di controllo e di azione alla figura del preposto.

In realtà, un'attenta analisi dei dati Inail pur mostrando, nel periodo gennaio-settembre 2021 un incremento degli infortuni sul lavoro dell'8.12% rispetto allo stesso periodo del 2020 (con n. 396.372 eventi rispetto ai 366.598 eventi del 2020) [1], evidenzia un netto decremento degli eventi rispetto allo stesso periodo del 2019 (quando il numero degli infortuni è stato pari a 468.698) [2]; scendendo nel dettaglio, il fenomeno evidenzia un aumento degli eventi mortali rispetto al 2019 ma, nel periodo

2020-2021, una non trascurabile contrazione dei medesimi eventi mortali che sono passati da 927 (nei primi nove mesi del 2020) a 910 (con una diminuzione dell'1.83% nello stesso periodo del 2020); questi ultimi (gli eventi mortali) registrano invece un notevole incremento in relazione alla quota degli infortuni in itinere (passati dai 151 eventi nei primi nove mesi del 2020 ai 179 nei primi nove mesi del 2021) e, in particolare, a quella parte di eventi avvenuti a bordo di sistema di trasporto: nei primi 9 mesi del 2021 si sono registrati 106 eventi mortali occorsi in itinere a bordo di mezzo di trasporto contro gli 83 eventi occorsi nello stesso periodo dell'anno precedente (2020).

Presentiamo e discutiamo qui di seguito gli effetti delle nuove normative sul sistema della vigilanza nel nostro Paese.

## **RISULTATI E DISCUSSIONE**

Le misure di "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" contenute nel Capo III del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) dopo la conversione (con ulteriori integrazioni) operata dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021), modificano in modo sostanziale i contenuti del D.lgs. 81/2008 in materia di vigilanza sul rispetto della normativa di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono ben 14 gli articoli del D.lgs. 81 (e un allegato) oggetto di revisione; si tratta degli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e dell'allegato 1.

### *Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento*

La modifica dell'art. 7 si caratterizza per l'introduzione del nuovo comma 1-bis che prevede che il comitato istituito presso ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 (G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008) con lo scopo di realizzare una programmazione coordinata di interventi, l'uniformità degli stessi e il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, si riunisca almeno due volte l'anno e possa essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

### *Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro*

Al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro – già istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali – viene attribuito l'obiettivo ulteriore di "programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate"; a questo scopo "gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (art. 8, c.1).

Proprio per consentire agli organi di vigilanza la mappatura dei rischi ai fini di un più efficace controllo, "l'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate" (art. 8, c.3).

Interessanti modifiche sono state apportate al c.6 dell'art. 8, sui contenuti dei flussi informativi che devono riguardare, oltre ai quadri produttivo e occupazionale, di salute e sicurezza dei lavoratori, degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte e degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, pure il quadro dei rischi "anche in un'ottica di genere e i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL" (art. 8, c.6).

#### *Articolo 13 – Vigilanza*

Rilevante la modifica del c. 1 dell'art. 13 laddove la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – sinora attribuita in via pressoché esclusiva all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio – viene demandata anche all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il c. 4 dell'art. 13, pur precisando che "la vigilanza è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7", non chiarisce però a quale organo spetti il coordinamento, visto che letteralmente recita: "a livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo..."; ciò, almeno, sino alle "... modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007" auspicate dall'ultimo periodo del medesimo c.4.

Il nuovo c. 7-bis dell'art. 13, onera l'Ispettorato nazionale del lavoro "... a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro".

#### *Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

Altra sostanziale modifica della normativa vigente è la riscrittura dell'art. 14 del D.lgs. 81/2008; la nuova norma di legge rende di fatto obbligatoria l'erogazione da parte dell'organo di vigilanza del provvedimento di "sospensione dell'attività imprenditoriale" nel caso in cui esso riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero la presenza ovvero una o più delle 13 gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro indicate nel dettaglio nell'allegato I (art. 14, c.1).

Siffatto provvedimento di sospensione – che deve essere comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Ministero delle infrastrutture - comporta rilevanti conseguenze per l'impresa perché, oltre alle sanzioni previste dal D.lgs. 758/1994 e alla inibizione, seppure temporanea, dell'attività produttiva (a fronte dell'immutato obbligo del datore di lavoro a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione), implica per tutto il periodo di sospensione il divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti (art. 14, c.2) e il pagamento di una sanzione aggiuntiva per la revoca dello stesso dopo la regolarizzazione della fattispecie violata.

Sull'interpretazione e per l'applicazione pratica dei contenuti della norma, già prima della conversione in legge del decreto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 4/2021

del 09/12/2021 (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Nella Tabella 1 sono elencate le fattispecie di violazione di cui all'Allegato 1 del D.lgs. 81/2008.

**Tabella 1.** Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 (nuovo Allegato 1 del D.lgs. 81/2008).

	<b>Fattispecie</b>	<b>Importo somma aggiuntiva</b>
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

*Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

A quanto già previsto dal comma 1 dell'art. 18, la nuova norma aggiunge, con la lettera b-bis, l'obbligo, per il datore di lavoro e il dirigente, di "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19"; il secondo e il terzo periodo dello stesso comma prevedono altresì che "i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo" e che "il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

L'altra novità riguarda i dirigenti delle istituzioni scolastiche mediante l'integrazione del comma 3 coi commi 3.1 e 3.2; in particolare, il comma 3.1, rafforza quanto già previsto dal comma 3, prevedendo l'esenzione dei dirigenti delle Istituzioni Scolastiche che abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale; i suddetti dirigenti, nel caso in cui, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Il nuovo comma 3.2 assume infine che per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei "rischi strutturali degli edifici" e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione; pertanto il documento di valutazione è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici dovranno essere puntualizzate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

*Articolo 19 - Obblighi del preposto*

La nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 19, ridisegna completamente la figura del preposto, assegnandogli - nell'ambito del compito di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro - il potere d'intervento per modificare il comportamento non conforme (fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza), e, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, per interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Il medesimo specifico potere d'intervento nell'interrompere temporaneamente l'attività lavorativa è assegnato al preposto dalla lettera f-bis dello stesso comma 1, nel "caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza".

*Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*

Sulla scia della rivisitazione della figura del preposto, il comma 8-bis prevede che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

*Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

Le modifiche dell’art. 37 mirano, nelle intenzioni del legislatore, a incrementare l’efficacia della formazione. In effetti, al comma 2 (circa durata, contenuti minimi e modalità della formazione) viene aggiunta la previsione che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome debba adottare un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. L’enfasi posta sull’importanza dell’addestramento viene confermata dalla nuova formulazione del comma 5 ove viene esplicitato che l’addestramento, oltre a dover essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, “consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale” e “nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”; l’intervento addestrativo deve essere inoltre tracciato “in apposito registro anche informatizzato”. La riscrittura del comma 7 include, tra i destinatari della formazione (oltre ai dirigenti e ai preposti) anche il datore di lavoro; questi soggetti “ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” secondo quanto previsto dall’emanando accordo (quello di cui al comma 2, secondo periodo). Il comma 7-ter, per intero aggiunto all’art. 37, provvede a precisare che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

*Articolo 51 – Organismi paritetici*

Il comma 1-bis, aggiunto all’art. 51, prevede l’istituzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, da parte del Ministero del lavoro del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza. Il comma 8-bis prevede che gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi: a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; b) ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis. Infine, l'articolo 8-ter precisa che "i dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL" e che "per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro".

*Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità*

Al comma 3, la data di decretazione delle modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del fondo di sostegno alla piccola e media impresa viene postposta al 30 giugno 2022.

*Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - Articolo 56 - Sanzioni per il preposto*

Le modifiche agli articoli 55 e 56 attengono a piccole limature delle sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, anche in relazione alla necessità di fornire effettività ai nuovi articoli di legge.

*Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso (dei DPI)*

Nella modifica all'art 2-bis, circa i criteri per l'individuazione e l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, si fa riferimento, fino all'adozione del decreto di cui al c.2, all'aggiornamento con le edizioni delle norme UNI più recenti del decreto del Ministro del lavoro del 2 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001).

*Articolo 99 - Notifica preliminare*

Il nuovo comma 1.1. obbliga i soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 a trasmetterla alla cassa edile territorialmente competente, mentre il nuovo comma 1-bis prevede che le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti; le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate dovranno essere individuate tramite apposito decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

## **CONCLUSIONI**

Le modifiche introdotte dalle misure di "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" contenute nel D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito nella Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 agiscono prevalentemente sul sistema di controllo e vigilanza incrementando gli organi deputati ai controlli (senza agire su un necessario quanto opportuno intervento di coordinamento delle forze in campo), inasprendo le sanzioni (fino alla sospensione temporanea dell'attività imprenditoriale) nel caso di gravi violazioni della normativa e onerando la figura del "preposto", già presente all'interno del sistema di prevenzione aziendale, di inedite quanto complicate responsabilità, difficilmente applicabili nella pratica.



Esse si basano su un approccio statico alla sicurezza sul lavoro, fermo al livello istituzionale (legislativo e ispettivo) e su una lettura superficiale dei dati Inail descrittivi degli infortuni sul lavoro, riportati dall'Istituto in termini assoluti (e, quindi, privi del dettaglio descrittivo degli indicatori di letteratura [3]); i suddetti dati, pur rilevando nei primi nove mesi del 2021 un incremento del numero complessivo degli infortuni sul lavoro, evidenziano però una riduzione degli eventi con esito mortale; tra questi ultimi sembrano essere ancora piuttosto elevati gli eventi occorsi in itinere (in particolare quelli a bordo di mezzo di trasporto) per l'intero periodo pandemico (sia nel 2020, sia nel 2021); l'incremento del traffico veicolare privato unitamente all'adozione di stili di guida non sicuri [4-5] nel periodo del lockdown e il massiccio rientro al lavoro in presenza (e la conseguente riduzione dell'uso del mezzo pubblico di trasporto [6]) e la presumibile organizzazione deficitaria del lavoro (anche determinata dagli effetti stressanti della pandemia cui sono state e continuano ad sottoposte molte categorie di lavoratori come gli operatori sanitari [7]) nel periodo successivo al lockdown, potrebbero essere plausibili spiegazioni del fenomeno.

Se si esclude il potenziamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro previsto dall'articolo 8 e l'introduzione, all'articolo 7, del datore di lavoro tra i soggetti destinatari della formazione (elementi questi d'indubbio pregio innovativo), a una prima e sommaria analisi la norma testé licenziata – quasi interamente basata sulla repressione – palesa una pressoché totale assenza di visione prevenzionistica; gli effetti di siffatto impianto normativo – la cui ambiguità potrà creare oggettive difficoltà per gli Organi di Vigilanza nel coordinarsi e nel dare applicazione a molti dei precetti ivi contenuti - dovranno essere pertanto oggetto di attento monitoraggio e di opportuno e ampio dibattito basato sulle evidenze per una eventuale drastica revisione del corpus normativo sulla prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro che privilegi l'approccio organizzativo (aziendale) e delle pratiche (agito, quest'ultimo, quotidianamente sul campo dai lavoratori) [8].

**Funding:** None

**Acknowledgments:** None

**Conflicts of Interest:** None

## References

1. Inail: Bollettino trimestrale. Denunce di infortunio e malattie professionali. Periodo gennaio - settembre 2021. <https://www.inail.it/cs/internet/docs/bollettino-trimestrale-settembre-2021.pdf?section=comunicazione> (ultimo accesso: 08/01/2021).
2. Inail: Bollettino trimestrale. Denunce di infortunio e malattie professionali. III trimestre 2020. <https://www.inail.it/cs/internet/docs/bollettino-trimestrale-settembre-2020.pdf?section=comunicazione> (ultimo accesso: 08/01/2021).
3. Magnavita N, Narda R, Sacco A, et al. Infortuni nel settore sanitario. *Riv Inf Mal Prof.* 1992; 4-5:397-413.
4. Vanlaar WGM, Woods-Fry H, Barrett H, et al. The impact of COVID-19 on road safety in Canada and the United States. *Accid Anal Prev.* 2021;160:106324. doi: 10.1016/j.aap.2021.106324.
5. Adanu EK, Brown D, Jones, et al. How did the COVID-19 pandemic affect road crashes and crash outcomes in Alabama? *Accid Anal Prev.* 2021;163:106428. doi: 10.1016/j.aap.2021.106428.

6. Scorrano M. Mobilità attiva prima e durante il Covid-19: il caso studio di Trieste. *Rivista di Economia e Politica dei Trasporti*. 2020;1(2).
7. Magnavita N, Di Prinzi RR, Chirico F et al. COVID-19 and staff mental health: is there an evidence? An Italian field study. *Eur J Public Health*. 2020; 30(5). <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.565>.
8. Sacco A. Safety in construction. *Ethnography of a building site: a practical look on safety at work*. *Med Lav*. 2015;106(5):394.



© 2021 by the authors. This is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).